

**Deliberazione 2 novembre 2009 – VIS 114/09**

**Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Colsam Gas S.r.l.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 novembre 2009

### **Visti:**

- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, VIS 67/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

### **Fatto**

1. L'esame degli elementi acquisiti in seguito a richiesta formulata dall'Autorità con deliberazione n. 271/07 ha evidenziato che la società Colsam Gas S.r.l. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento tariffario alla quota altimetrica e alla zona climatica) nelle bollette destinate ai propri clienti finali emesse nell'anno 2006, per 33 (trentatre) località servite (Caiolo – ID 7080; Berbenno di Valtellina – ID

- 7079; Albosaggia – ID 7078; Ardenno – ID 2655; Buglio in Monte – ID 2656; Morbegno – ID 2663; Verceia – ID 2670; Tresivio – ID 7086; Talamona – ID 2668; Sondrio – ID 6938; Samolaco – ID 2667; Rogolo – ID 2666; Postalesio – ID 7085; Ponte in Valtellina – ID 7621; Poggiridenti – ID 7277; Piateda – ID 7622; Andalo – ID 2654; Novatemezzola – ID 2664; Castione Andevenno – ID 7081; Montagna in Valtellina – ID 7278; Colorina – ID 7087; Cercino – ID 2657; Chiavenna – ID 6807; Piantedo – ID 2665; Chiuro – ID 7623; Maslianico – ID 2633; Consiglio Dirumo – ID 2617; Cosio Valtellino – ID 7083; Delebio – ID 2659; Dubino – ID 2660; Fusine – ID 7084; Gravedona – ID 2626; Mantello – ID 2662).
2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
  3. Pertanto, con deliberazione VIS 67/08, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Colsam Gas, un’istruttoria formale per:
    - (a) irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell’art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    - (b) ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
  4. Con la medesima deliberazione VIS 67/08 (punto 2), l’Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
  5. Nell’ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la nota di Colsam Gas in data 3 settembre 2008 (Prot. Autorità n. 26924).
  6. Con nota in data 3 giugno 2009 (prot. Autorità n. 31245) il responsabile del procedimento ha comunicato a Colsam Gas le risultanze istruttorie ai sensi dell’art.16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  7. Con nota dell’8 giugno 2009 (prot. Autorità n. 32627) è stata comunicata la data per lo svolgimento dell’audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01. In seguito ad una richiesta della società in data 12 giugno 2009 (prot. Autorità n. 33529), con cui essa rinunciava all’audizione, è stato consentito a Colsam Gas di depositare una nuova memoria acquisita in data 26 giugno 2009 (prot. Autorità n. 36343).

### **Valutazione giuridica**

8. Nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall’Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l’art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
  - (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);

- (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  10. I valori di tale coefficiente sono fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  11. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
  12. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
    - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
    - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
  13. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M, esponendone il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi dell'art.1, comma 3, del medesimo provvedimento).
  14. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (artt. 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.
  15. Colsam Gas avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle 33 (trentatré) località sopra richiamate.
  16. Invece, dalla documentazione acquisita in seguito alla deliberazione n. 271/07, risulta che la società, per sua stessa ammissione, ha ommesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
  17. La violazione è stata nuovamente ammessa da Colsam Gas con la nota in data 3 settembre 2008.
  18. Inoltre, con la memoria del 26 giugno 2009, la società precisa quanto segue.

19. In primo luogo, Colsam Gas non sarebbe tenuta ad applicare la disciplina dell'Autorità sul coefficiente M in quanto opererebbe sul "mercato libero" contrattando liberamente il prezzo di vendita con i propri clienti finali. In particolare, la società argomenta che:
- l'obbligo di applicare le condizioni di fornitura determinate dall'Autorità sussisterebbe, ai sensi della deliberazione n. 207/02, solamente in capo alle imprese di vendita nei confronti dei "clienti che erano vincolati alla data del 31 dicembre 2002 e che operavano sul mercato vincolato a tale data";
  - Colsam Gas, essendo stata autorizzata a svolgere l'attività di vendita nel 2005 ed avendo iniziato l'attività nel 2006, non poteva essere parte di contratti di fornitura con clienti del mercato vincolato alla data del 31 dicembre 2002, "e quindi non ha alcun obbligo di applicare il coefficiente M".
20. La circostanza che Colsam Gas operi nel mercato libero sarebbe provata, a detta della società:
- dal fatto che essa svolge l'attività di vendita a decorrere dal 2006, ossia dopo l'estensione a tutti i clienti della qualifica di cliente idoneo;
  - da un campione di contratti di fornitura conclusi nelle 33 (trentatré) località richiamate al precedente paragrafo 1 (che la società ha prodotto in copia): essi sono stati conclusi nel 2006 e "non fanno riferimento alle tariffe o alle condizioni economiche determinate dall'Autorità per i clienti ex vincolati che non hanno compiuto la scelta di un nuovo fornitore";
  - dal listino dei prezzi di vendita della società, cui i predetti contratti fanno riferimento (e che la società ha prodotto in copia): il listino non fa riferimento "a tariffe dell'Autorità, ma solo ed esclusivamente a prezzi al metro cubo";
  - dalle dichiarazioni del Presidente, di un amministratore e di un dipendente della società (dalla stessa prodotte), di aver concluso tutti i contratti di fornitura sul mercato libero a prezzi liberamente determinati dal fornitore e diversi da quelle fissate dall'Autorità per i clienti dell'ex mercato vincolato.
21. In subordine, la società contesta la legittimità di eventuali provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori in quanto non sono stati rispettati i termini, previsti dalla deliberazione VIS 67/08, sia per la conclusione dell'istruttoria (fissato al 30 settembre 2008), sia per l'adozione del provvedimento (30 novembre 2008).
22. In ogni caso, a detta di Colsam Gas, la comunicazione delle risultanze istruttorie sarebbe illegittima in quanto il tempo impiegato per lo svolgimento delle attività conoscitive sarebbe "irragionevolmente lungo e non giustificato da alcuna esigenza concreta".
23. Gli argomenti svolti dalla società non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
24. In primo luogo, per quanto riguarda i presunti vizi procedurali (paragrafi 21-22), occorre rilevare che il termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità non ha natura perentoria ma ordinatoria.
25. Per quanto riguarda gli argomenti della società secondo cui la stessa non sarebbe tenuta all'applicazione del coefficiente M (paragrafi 19-20), occorre premettere che la deliberazione n. 207/02 non prevedeva soltanto l'obbligo, per le imprese di

- vendita che alla data del 31 dicembre 2003 operavano nel c.d. mercato vincolato, di applicare le condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità ai propri clienti. La deliberazione n. 207/02 introduceva altresì il (diverso) obbligo, per tutte le imprese di vendita che acquisivano nuovi clienti dopo l'1 gennaio 2003, di offrire a tali clienti, qualora avessero consumi sino a 200.000 Smc annui, condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità (paragrafi 12-13 – tale assetto è oggi regolato dalla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09).
26. Poiché la disciplina sul coefficiente M era parte della disciplina delle condizioni economiche di fornitura, adottata dall'Autorità con la deliberazione n. 138/03 (artt. 3 e 4), l'obbligo di esporre il coefficiente M in bolletta sussisteva per l'impresa di vendita tutte le volte in cui essa praticava ai propri clienti (con consumi sino a 200.000 Smc annui) le predette condizioni. Ciò che conta è che il cliente finale avesse accettato le condizioni definite sulla base della deliberazione n. 138/03, che l'impresa di vendita era comunque tenuta a proporre ai sensi della deliberazione n. 207/02.
  27. Pertanto, il fatto che Colsam Gas abbia acquisito i propri clienti sul “mercato libero” non è sufficiente per ritenerla sottratta alla disciplina del coefficiente M, poiché ogni contratto di vendita concluso dopo l'1 gennaio 2003 è concluso nel mercato libero. Ma nell'ambito di tale “mercato” l'Autorità, con le deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03, ha previsto per una particolare categoria di clienti finali una speciale tutela in termini di prezzo.
  28. Pertanto, perché Colsam Gas possa sostenere di non essere tenuta alla disciplina del coefficiente M è necessario che essa dimostri di aver concordato con i propri clienti delle condizioni economiche di fornitura diverse da quelle contenute nella deliberazione n. 138/03.
  29. Dall'esame della documentazione trasmessa dalla società emerge che Colsam Gas, nel 2006, praticava ai propri clienti le condizioni economiche dell'Autorità. Infatti, in tutte le copie dei contratti prodotte, le clausole relative alle “*condizioni economiche di fornitura del servizio*” (articolo 3) dispongono che: “*le condizioni economiche del servizio sono conformi alla deliberazione 138/03 dell'Autorità ... le condizioni economiche di fornitura sono aggiornate trimestralmente per la parte relativa alla componente materia prima ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99 dell'importo indicato dalla stessa con apposite deliberazioni ... la decadenza delle citate deliberazioni a seguito dell'emissione di nuove norme che le abrogano espressamente od implicitamente, dà luogo all'applicazione automatica delle conseguenti nuove condizioni economiche di fornitura*”.
  30. Pertanto, applicando condizioni economiche conformi alla deliberazione n. 138/03, Colsam Gas era tenuta ad esporre il coefficiente M in bolletta.
  31. Quanto al diverso profilo della condotta lesiva del diritto dei clienti all'esposizione in bolletta del coefficiente M applicato, la società, con la nota del 3 settembre 2008, dichiara di aver provveduto ad esporre il coefficiente M a far data dalle fatture successive al bimestre novembre-dicembre 2007.
  32. Di tale circostanza la società fornisce la prova con la memoria del 26 giugno 2009, producendo copia di alcune bollette emesse nel mese di marzo 2008, dal cui esame risulta che la società ha esposto, con effetto dal bimestre gennaio – febbraio 2008, il valore del coefficiente M applicato.
  33. Pertanto, viene meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al precedente paragrafo 2, lettera (b).

## Quantificazione della sanzione

34. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
35. A tal fine, l'Autorità con deliberazione ARG/com 144/08, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234), ha adottato un documento recante "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art.2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*".
36. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Colsam Gas non indicando nelle bollette destinate ai propri clienti finali il coefficiente M, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli finalizzate a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione.
37. La violazione si è protratta per due anni ed è estesa ad un numero di 33 località.
38. Tuttavia, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono state accertate conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio e per i clienti finali serviti.
39. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Colsam Gas non ha fornito elementi al riguardo.
40. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Colsam Gas non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
41. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 1 milione di euro.
42. Per le suddette ragioni si ritiene di quantificare la sanzione nella misura di euro 25.822,84

## DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Colsam Gas S.r.l., dell'obbligo di esporre il coefficiente M in bolletta di cui alla deliberazione n. 237/00 (art.17, comma 3), come recepito dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. è irrogata alla società Colsam Gas S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari ad euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva di cui all'art.2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati al paragrafo 1, lettera (b), delle motivazioni;
4. si ordina alla società Colsam Gas S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del

presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo, si applicheranno le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
6. si ordina alla società Colsam Gas S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), e notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Colsam Gas S.r.l., Via Trieste 62, 23100 Sondrio, e ai suoi rappresentanti legali, avv.ti Sergio Cesare Cereda e Marco Radice via San Simpliciano 5, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

2 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis